COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

N°97 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	ADEGUAMENTO DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 ALLA LUCE DEL DPCM 17/03/202

Oggi **sedici** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventi**, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Stivan Giuliano	SINDACO	Presente
Rigoni Giovanni	VICE SINDACO	Presente
RIGON MARICA	ASSESSORE	Presente
Pozzato Lucia	ASSESSORE	Assente
Cuman Antonio	ASSESSORE	Presente

4	1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario DOTT.SSA Bergamin Antonella.

Il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Proposta n.101 del 09-09-2020

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 ALLA LUCE DEL DPCM 17/03/202

IL RESPONSABILE DELL'AREA
L'ASSESSORE PROPONENTE

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di
- cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e ss.mm.ii.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, pubblicate in data 27 luglio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale;

Visti in particolare i paragrafi 2.1 e 2.2 delle predette linee guida da cui emerge che:
- ✓ la dotazione organica è un valore finanziario rappresentante - la spesa potenziale massima;
- ✓ il PTFP deve indicare la consistenza in termini finanziari della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la dotazione di spesa potenziale derivante dall'ultimo atto approvato o i limiti di spesa di personale previsti;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 che dispone "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste*

dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal
medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo";

Visti:

- l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
- legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- il comma 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui la disciplina e' dettata «anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
- il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al*

valore medio, nonche' un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unita' possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

Considerato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Visti:

- il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" pubblicato sulla GU n.108 del 27/4/2020;
- il nuovo CCNL delle funzioni locali 2016/2018, firmato il 21/05/2018 che, tra le altre cose, ha rivisto il sistema di classificazione del personale dipendente, eliminando la categoria di accesso dei funzionari B3 e D3;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del predetto DPCM che stabilisce che "*A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*";

Considerato che per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti la percentuale è del 26,9;

Richiamate:

- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 25/11/2019 avente ad oggetto l'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 recepita nel DUP 2020/2022;
- ✓ la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP contenente la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022;
- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 02/03/2020 con la quale è stata confermata la dotazione organica del personale 2020/2022;
- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06/04/2020 con la quale è stato aggiornato l'organigramma dell'Ente;
- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 27/07/2020 avente ad oggetto: "Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 modifica struttura organizzativa dell'Ente approvata con DGC n. 38/2020 – Integrazione";

Considerata la necessità di adeguare il predetto piano alla luce delle disposizioni del DPCM 17/03/2020 integrandolo con la verifica della capacità finanziaria per procedere, a far data dal 01/10/2020, all'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo cat. C1 – 36/36 presso il Servizio Segreteria del Sindaco – Segreteria Generale – Legale - Contratti;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L.27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Visto:
- l'allegato sub A) relativo alla dotazione organica attuale espressa in termini finanziari;
- l'allegato sub B) relativo al rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa di personale come stabiliti dal DPCM del 17/03/2020 le cui regole si applicano a decorrere dal 20/04/2020;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente, nonché il C.C.N.L. dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, pervenuto al prot. n. 12801 in data 15/09/2020;

PROPONE

Per le motivazioni narrate in premessa che si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. di approvare l'adeguamento alla luce delle disposizioni del DPCM 17/03/2020 del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022;
2. di confermare dal 01/10/2020 l'assunzione di un istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio Segreteria del Sindaco – Segreteria Generale – Legale - Contratti;
3. di approvare:
   - ✓ l'allegato sub A) relativo alla dotazione organica attuale espressa in termini finanziari;
   - ✓ l'allegato sub B) relativo al rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa di personale come stabiliti dal DPCM del 17/03/2020 le cui regole si applicano a decorrere dal 20/04/2020;
4. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

5. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017.

PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,comma 4 del T.U.E.L.

Proposta n. 101 del 09-09-2020

OGGETTO	ADEGUAMENTO DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 ALLA LUCE DEL DPCM 17/03/202

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "....astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

VISTO il parere di cui all'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi palesi favorevoli il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Per le motivazioni narrate in premessa che si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. di approvare l'adeguamento alla luce delle disposizioni del DPCM 17/03/2020 del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022;
2. di confermare dal 01/10/2020 l'assunzione di un istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio Segreteria del Sindaco – Segreteria Generale – Legale - Contratti;

3. di approvare:
- ✓ l'allegato sub A) relativo alla dotazione organica attuale espressa in termini finanziari;
- ✓ l'allegato sub B) relativo al rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa di personale come stabiliti dal DPCM del 17/03/2020 le cui regole si applicano a decorrere dal 20/04/2020;

4. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

5. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017.

Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per quanto in precedenza esposto stante l'urgenza di provvedere in merito.

OGGETTO	ADEGUAMENTO DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 ALLA LUCE DEL DPCM 17/03/202

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Stivan Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
DOTT.SSA Bergamin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato di pubblicazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 97 del 16-09-2020

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 ALLA LUCE DEL DPCM 17/03/202

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 818.

COMUNE DI SANDRIGO li 28-09-2020

L' INCARICATO

Vendramin Luca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 15-09-2020

Il Responsabile del servizio

Maggian Maria Letizia

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 15-09-2020

Il Responsabile del servizio

Maggian Maria Letizia

ALLEGATO SUB A)

A) CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

Cat.	01/04/2018	13° mens.	Totale
D3	25.451,86	2.120,99	**27.572,85**
D1	22.135,47	1.844,62	**23.980,09**
C1	20.344,07	1.695,34	**22.039,41**
B3	19.063,80	1.588,65	**20.652,45**
B1	18.034,07	1.502,84	**19.536,91**
A1	17.060,97	1.421,75	**18.482,72**

CAT.	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI Part.Time	POSTI VACANTI Tempo pieno	TOTALE Posti vacanti	Rispetto % T.P./P.T.
D3	1	0	1	1	0	0	0	
D1	4	1 all' 88,88% 1 al 69,44% 1 all'83,33%	7	7	0		0	
C	10	1 all' 88,88% 2 all'83,33% 1 al 80,56%	14	13	0	1	1	
B3	5	1 all' 88,88% 1 all'83,33% 1 all'66,67%	8	8				
B1	2	1 al 88,88% 1 al 91,67%	4	4	0	0	0	
TOTALI	**22**	**11**	**34**	**33**	**0**	**1**	**1**	
Posti Equ. Tempo Pieno	**22**	**12**	**34**					

Spesa dotazione organica personale a tempo indeterminato

CAT.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZ. IN TEMPO PIENO	TOTALE EQUIV.	SPESA ANNUA	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE
D3	1	0,00	1,00	27.572,85	7.356,44	2.343,69	132,28	37.405,26
D1	4	2,41	6,41	153.712,39	41.010,47	13.065,55	1.068,12	208.856,53
C	10	3,36	13,36	294.446,51	78.558,33	25.027,95	2.046,05	400.078,84
B3	5	2,39	7,39	152.621,61	40.719,44	12.972,84	1.546,10	207.859,99
B1	2	1,81	3,81	74.435,62	19.859,42	6.327,03	754,06	101.376,13
TOTALI	22,00	**9,97**	**31,97**	**702.788,98**	**187.504,10**	**59.737,06**	**5.546,61**	**955.576,74**

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESE DI PERSONALE

	Importo	CONTRIBUTI	IRAP	PREMIO INAIL	SPESA TOTALE
Assunzioni a tempo determinato		0,00	0,00	0,00	30.375,60
Indennità di comparto a carico del bilancio	1.637,25	389,67	139,17	119,39	2.285,47
Fondo dipendenti	126.725,27	30.160,61	10.771,65	9.241,06	176.898,59
Fondo personale soprannumero	4.240,73	1.009,29	360,46	309,24	5.919,73
P.O. compreso risultato a carico bilancio	53.939,28	14.391,00	4.584,84	3.748,13	76.663,25
Maggiorazione Segretario Comunale	11.620,28	3.100,29	987,72		15.708,29
Straordinario	6.604,51	1.571,87	561,38	481,61	9.219,38
segretario comunale	56.311,66		3.707,73		60.019,39
risultato segretario comunale	6.657,11	1.584,39	3.707,73		11.949,23
previsionIin caso di trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di tutti i posti		0,00	0,00	0,00	61.620,74
assegno personale differenza IIS	634,48	169,28	53,93	46,27	903,96
indennità specifica	245,64	65,54	20,88	17,91	349,97
benefici L. 336/70	478,53	127,67	40,68	34,90	681,77
vacanza contrattuale	5.390,84	1.438,28	458,22	393,11	7.680,45
elemento perequativo	6.735,12	1.796,93	572,49	491,14	9.595,67
anzianità	2.527,98	674,47	214,88	184,35	3.601,67
assegni familiari	6.554,34				6.554,34
spese mensa	5.000,00				5.000,00
rogito	7.000,00	1.666,00	595,00		9.261,00
convenzioni					
trasferte	1.112,00				1.112,00
formazione	4.100,00				4.100,00
TOTALE	**307.515,02**	**58.145,29**	**26.776,75**	**15.067,11**	**469.124,91**

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	1.424.701,66
SPESA CONSORZIO NE.VI.	167.699,30
TOTALE	**1.592.400,96**
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	**194.744,96**
TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)	**1.397.656,00**
SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)	**1.411.504,35**
(A-B)<0	**-13.848,35**

C) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2020-2022

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
SPESA PERSONALE OCCUPATO al 31/12/2020	955.576,74	955.576,74	955.576,74
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	30.375,60	30.375,60	30.375,60
SPESA CONSORZIO NE.VI.	167.699,30	167.699,30	167.699,30
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESE DI PERSONALE	438.749,31	438.749,31	438.749,31
TOTALE	**1.592.400,96**	**1.592.400,96**	**1.592.400,96**
SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	194.744,96	194.744,96	194.744,96
TOTALE AL NETTO SPESE ESCLUSE	**1.397.656,00**	**1.397.656,00**	**1.397.656,00**
Spesa media 2011-2013	**1.411.504,35**	**1.411.504,35**	**1.411.504,35**
Margine disponibile	**13.848,35**	**13.848,45**	**13.848,45**

ALLEGATO SUB B)

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	8534	E)	0

FASE 2			
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	**SPESA PERSONALE RENDICONTO 2019**	**1.406.841,15 €**	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2017	4.501.948,86 €	4.660.272,18 €
	ENTRATE RENDICONTO 2018	4.717.885,56 €	
	ENTRATE RENDICONTO 2019	4.760.982,12 €	
	FCDE PREVISIONE ASSESTATO 2019	91.186,66 €	
	ENTRATE NETTO FCDE	**4.569.085,52 €**	
FASE 3			
CALCOLO % ENTE	**30,79%**		

FASE 4				
RAFFRONTO % ENTE	FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3
	E)	8534	26,90%	30,90%

OBIETTIVO	**NON SUPERARE IL RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI AL NETTO DELL'FCDE DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO**	**30,12%**

COSI' CALCOLATO		
	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2019	**1.406.841,15 €**
	ENTRATE RENDICONTO 2019	4.760.982,12 €
	FCDE PREVISIONE 2019	91.186,66 €
	ENTRATE AL NETTO FCDE	**4.669.795,46 €**
	% ANNO 2019	**30,12639766**

IPOTESI		
	NON C'E' UN DIVIETO DI ASSUNZIONE - SPESE DI PERSONALE: RISPETTO DELLA MEDIA 2011/2013 - IL DPCM NON DA' NUOVI SPAZI ASSUNZIONALI	
	SPESA PERSONALE PREVISIONE 2020	**1.412.403,51 €**
	ENTRATE PREVISIONE 2020	4.843.138,82 €
	FCDE PREVISIONE 2020	132.307,70 €
	ENTRATE AL NETTO FCDE	**4.710.831,12 €**
	% ANNO 2020	**29,98204508**

DIFFERENZA RISPETTO AD ALLEGATO SUB A) ANNO 2020 IN QUANTO L'ASSUNZIONE E' PREVISTA DAL 1/10 E LA TRASFORMAZIONE DEI TEMPI PARZIALI A PIENI SONO PREVISTI DALLA MEDESIMA DATA

ASSUNZIONI 2021

IPOTESI	NON C'E' UN DIVIETO DI ASSUNZIONE - SPESE DI PERSONALE: RISPETTO DELLA MEDIA 2011/2013 - IL DPCM NON DA' NUOVI SPAZI ASSUNZIONALI	
	SPESA PERSONALE PREVISIONE 2021	**1.424.701,66 €**
	ENTRATE PREVISIONE 2021	4.790.260,57 €
	FCDE PREVISIONE 2021	133.256,20 €
	ENTRATE AL NETTO FCDE	**4.657.004,37 €**
	% ANNO 2021	**30,59266315**

ASSUNZIONI 2022

IPOTESI	NON C'E' UN DIVIETO DI ASSUNZIONE - SPESE DI PERSONALE: RISPETTO DELLA MEDIA 2011/2013 - IL DPCM NON DA' NUOVI SPAZI ASSUNZIONALI	
	SPESA PERSONALE PREVISIONE 2021	**1.424.701,66 €**
	ENTRATE PREVISIONE 2021	4.790.260,57 €
	FCDE PREVISIONE 2021	133.256,20 €
	ENTRATE AL NETTO FCDE	**4.657.004,37 €**
	% ANNO 2021	**30,59266315**